SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1088/11

UDIENZA DEL

17/04/2012 ore 11:00

SENTENZA

N°

45/V/12

PRONUNCIATA IL:

17/4/12

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

12/6/12

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Mario Gambacurta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **L'AQUILA** SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**PACCES**	**MARIO**	**Presidente**
☐	**PETRERA**	**MARIO**	**Relatore**
☐	**MECO**	**MARIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1088/11
  depositato il 14/06/2011
- avverso la sentenza n° 300/04/2010
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'AQUILA
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA

controparte:
Al El

difeso da:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TA3CR0. 010 IVA+IRPEF+IRAP 2008

FATTO E DIRITTO

La A E spa ,propone ricorso avverso l'avviso di recupero imposta IVA utilizzata in eccesso emesso dalla Agenzia delle Entrate di L'Aquila .

MOTIVI DELL'ACCERTAMENTO

Dai controlli dell'anagrafe tributaria nell'anno 2008 risulta utilizzo di importi a credito in compensazione in misura eccedente a quello consentito dall'art.lo 34 ,legge 388/2000.

Tale credito IVA è riferito all'anno 2007;

sull'importo oggetto di recupero sono dovuti gli interessi e le sanzioni ;

CREDITO D'IMPOSTA 2007	euro	923.379,00;
ammontare massimo compensabile ,legge 388/2000,art.lo 34	"	516.456,00;
compensazione non spettante	"	407.288,00;
sanzioni	"	122.187,00.

MOTIVI DEL RICORSO

L'ufficio ha apportato una correzione annullando un precedente atto;

non vi è stato alcun utilizzo di credito di imposta ex legge 388/00,in favore imprese che assumono o che investono nel mezzogiorno;

trattasi viceversa di imposta a credito cui pertanto non è applicabile la normativa indicata dall'Ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso e compensa le spese con la seguente motivazione:

"....dalla documentazione risulta un credito dell'anno 2007 e non degli anni 2004 e 2005...

Vi è stata una compensazione verticale per cui non appaiono giuste le osservazioni dell'Ufficio ...in quanto non si tiene conto del plafond massimo di euro 516.456,90, anche in base alla circolare 132/2004 ..."

Appella l'agenzia rilevando che il credito d' imposta è sia quello scaturente da particolari agevolazioni che quello derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente .

Controdeduce il contribuente per la conferma della decisione di primo grado .

Fa presente che la Corte di Giustizia CEE – sentenza 28.7.11- causa C 274/10- ha ritenuto violazione alle norme comunitarie, quando si obbliga un soggetto passivo IVA ad effettuare più volte la compensazione ,in quanto ciò lede il principio di neutralità fiscale ;in sostanza il soggetto passivo non deve correre alcun rischio finanziario.

Osserva la commissione che il limite massimo dei crediti d' imposta e dei contributi compensabili fissato in euro 516.456,00 per ciascun anno solare di cui all'art.lo 34 ,comma 1 ,legge 388/2000, non trova applicazione nella ipotesi di liquidazione di società consortile,come la presente fattispecie ,ciò con riferimento al fatto che la dichiarazione dei redditi per i periodi successivi a quello iniziale è unificata ,tale principio è estensibile anche all'imposta IVA ,sulla base del combinato disposto degli articoli 182 ,legge 917/86 ,che regola la liquidazione volontaria e 184,della predetta legge 22.12.86,n. 917, che detta il principio di applicazione analogica.

Quanto sopra è conforme alla giurisprudenza Comunitaria richiamata dal ricorrente ,Sentenza 28.7.11, causa C274/10 - Corte di Giustizia CE- che ha fissato in materia di IVA il principio, applicabile alla presente fattispecie :

"deve ritenersi venuto meno agli obblighi fissati dalla disciplina del sistema IVA lo Stato membro che introduca e mantenga una normativa di diritto interno che imponga ai soggetti passivi il riporto – parziale o integrale – dell'eccedenza a credito al periodo d' imposta successivo."

Pertanto l'appello dell'Ufficio non è accoglibile e le motivazioni del giudice di primo grado sono pienamente condivisibili e fatte proprie da questo giudicante.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale decidendo sull'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 300 del 13.12.2010 così dispone :

rigetta l'appello dell'Ufficio e compensa le spese .

L'Aquila li 17.04.2012

Il relatore

Il Presidente